

Determinazione n. 52 del 11/06/2024

Oggetto: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento in aree autorizzate dei fanghi di potabilizzazione EER 190902 prodotti dalle centrali di Serravalle e Ro Ferrarese, per due anni - CIG B138957E1A - Riammissione concorrente escluso.

Il Dirigente del Settore A.G. Compliance Controllo Qualità

Premesso che:

- con determinazione n. 37 del 18/04/2024 il sottoscritto Dirigente stabiliva di indire una procedura di gara per l'appalto del "Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento in aree autorizzate dei fanghi di potabilizzazione EER 190902 prodotti dalle centrali di Serravalle e Ro Ferrarese" per un importo a base di gara di € 429.613,54, di cui € 428.400,00 per il servizio soggetti a ribasso, ed € 1.213,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 5, con le modalità indicate nel proprio Regolamento;
- la procedura di gara è integralmente gestita con il supporto di strumenti elettronici ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 all'interno della Piattaforma Approvigionamenti di C.A.D.F. S.p.A. attraverso lo strumento della Richiesta d'Offerta in busta chiusa digitale (RdO on line) Rfq_11005;
- con verbale in data 29.05.2024 veniva disposta l'esclusione dell'operatore economico Albatros Ecologia – Ambiente – Sicurezza Soc. Cons.le a r.l. con sede in Ravenna sulla base della seguente motivazione:
 - *In sede di verifica della documentazione presente nella busta amministrativa si accerta che l'autorizzazione relativa allo smaltimento presentata ai sensi dell'art. 6 lett. c) del Disciplinare di gara non soddisfa i requisiti di cui all'art. 27 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale laddove si precisa che "in relazione alla variabilità del rifiuto, non saranno accettate tipologie di smaltimento con parametri più restrittivi della tabella 5 del D. Lgs. 121 del 03/09/2020", pertanto si procede all'esclusione;*
 - *Si precisa che l'autorizzazione relativa allo smaltimento presentata, dispone al punto 4 dell'Allegato A – Quadro prescrittivo, che i rifiuti in entrata devono avere caratteristiche conformi a quanto previsto dal*

D.M. 05/02/98 e sugli stessi devono essere eseguite, ove previsto, le analisi di caratterizzazione e il test di cessione ai sensi dell'art. 8 e 9 del D.M. 05/02/98, con limiti più restrittivi della tabella 5 del D. Lgs. 121 del 03/09/2020".

- Con nota in data 31/05/2024, prot. 8195, veniva data comunicazione al suddetto operatore, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. d) del D.Lgs 36/2023, dell'avvenuta esclusione.
- Con nota del 03/06/2024, nostro prot. 8286, il predetto operatore economico domandava il riesame del provvedimento di esclusione e la conseguente riammissione alla procedura di gara sulla base, tra l'altro, delle considerazioni per le quali:
 - *L'impianto selezionato non ha vincoli di rispetto di alcuna tipologia di Test di Cessione (Recupero o Discarica), come si evince dall'autorizzazione trasmessa, né vincoli maggiormente restrittivi legati ai parametri di cui al D.Lgs 121 del 03/09/2020 da voi richiamato quale elemento di esclusione.*
 - *L'autorizzazione dell'impianto Scavi Rabbi S.r.l. permette di effettuare un trattamento R12 finalizzato ad un R5, al fine di rendere la MPS/End of Waste compatibile secondo le specifiche tecniche degli utilizzatori; il conferito perde la qualifica di rifiuto all'interno dell'impianto da noi intermediato, con le finalità previste al punto 3 del sopracitato del DM.*
 - *In forza all'art. 27 del Disciplinare di Gara "Modalità e tempi di esecuzione degli interventi" si ricava che il trattamento privilegiato è costituito da operazioni di recupero con tassativa esclusione della operazione R10; in subordine è concesso anche l'utilizzo di discariche, nell'ottica prioritaria di privilegiare le operazioni di Recupero in armonia con quanto sancito dall'attuale orientamento legislativo europeo e nazionale in materia di rifiuto.*
 - *Stante la fattispecie dell'impianto Scavi Rabbi non riteniamo corretto il motivo di esclusione da voi addotto poiché l'impianto non si configura quale discarica, ma trattasi di impianto di Recupero per il quale il D.Lgs n. 121 del 03/09/2020 non ha applicabilità né diretta né indiretta.*
- Vista la nota in data 05/06/2024, prot. 8488, con la quale il Responsabile della Fase di Esecuzione comunica che, analizzate le contro deduzioni presentate dalla ditta Albatros, si ritiene che la stessa debba essere riammessa alla gara per le seguenti ragioni:
 - *Con riferimento all'autorizzazione al recupero della ditta Scavi Rabbi S.r.l. (Determinazione n. 1554 del 26/05/2023), per l'EER 190902 non*

trovano applicazione i limiti più restrittivi del test di cessione previsti dal D.M. 05/02/1998, allegato 1) sub allegato 1);

- *La ditta Albatros precisa che i fanghi EER 190902 saranno sottoposti a operazione di recupero R12 finalizzato al recupero R5, escludendo la modalità R10 non ammessa nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;*
 - *Gli allegati alla Determinazione n. 1554 del 26/05/2023, per la modalità di recupero descritta alla precedente lettera b), dispongono la conformità al test di cessione per diversi sottoprodotti ottenuti nel sito ma non per i rifiuti inizialmente sottoposti alle operazioni di recupero.*
- Considerato pertanto che l'istanza presentata dal concorrente Albatros Ecologia – Ambiente – Sicurezza Soc. Cons.le a r.l. presenta profili di fondatezza;
 - Considerato altresì che sussiste l'interesse pubblico a favorire la massima partecipazione alla procedura di gara e, tenuto conto degli interessi degli operatori economici, a disporre l'annullamento del provvedimento di esclusione comminato nei confronti del concorrente Albatros Ecologica – Ambiente – Sicurezza soc. Cons.le A r.l.;
 - Ritenuto quindi di non approvare la proposta di aggiudicazione come indicata nel verbale in data 29/05/2024, prot. 8358 del 04/06/2024 e ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 21/06/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni di funzionamento ed organizzazione approvate con Determina n. 116/2014 e modificate da ultimo con Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12/07/2023;

Tutto ciò premesso,

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1- Di non approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale in data 29/05/2024, prot. 8358 del 04/06/2024;
- 2- di disporre la riammissione del concorrente Albatros Ecologia – Ambiente – Sicurezza Soc. Cons.le a r.l. alla successiva fase di gara e segnatamente alla fase di valutazione dell'offerta economica;

- 3- di riconvocare l'Autorità di gara affinché, preso atto della riammissione del concorrente Albatros Ecologia – Ambiente – Sicurezza Soc. Cons.le a r.l., ne valuti l'offerta economica e adotti ogni ulteriore atto di propria competenza, ivi compresa la formulazione di una nuova graduatoria;
- 4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di CADF nella sezione Società Trasparente;
- 5- di dare comunicazione del presente provvedimento ad Albatros Ecologia – Ambiente – Sicurezza Soc. Cons.le a r.l. ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023;
- 6- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è possibile presentare ricorso, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/2010, presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro trenta giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante;
- 7- di incaricare l'U.O. Gare e Approvvigionamenti per gli adempimenti necessari all'espletamento della procedura.

Proponente: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Amministrativa: BUZZI PIETRO

Parere Regolarità Tecnica: Non Richiesto

**Il Dirigente del Settore A.G. Compliance,
Controllo Qualità
Dott. Pietro Buzzi**
FIRMATO DIGITALMENTE (*)

() Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Publicato in data 11 Giugno 2024